



*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

**ORDINANZA SINDACALE**  
**n. 13 dell'1 agosto 2022**

**Oggetto:** Divieto, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2022/2023, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak*, o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine limitrofe.

## IL SINDACO

### Vista:

la nota della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto – Sezione II – Ordine e Sicurezza Pubblica del 29 luglio 2022 Cat. A.4/Gab. - O.P., pervenuta a mezzo *mail* per il tramite dall'Ufficio del Capo di Gabinetto ed acquisita con **PG/2022/585466** dell'1 agosto 2022, con la quale si richiede, per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2022/2023, un provvedimento di divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna – via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalliggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio – via Marconi – via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo"*

### Considerato che

- tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2022/2023, sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all’area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- pertanto, la suindicata richiesta della Questura di Napoli individua misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità e garantire la massima efficienza dei servizi di ordine e sicurezza pubblica

### Rilevato

che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile.

**Ritenuto** che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi della manifestazione.

### Visti

L’art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l’art.54, comma 4, del D.lgs. 18.8.2000 n.267;

*Il Responsabile dell'Area Sviluppo  
Socio Economico e Competitività  
dott.ssa Norma Carla Pelusio*

## **ORDINA**

Per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo Stadio “D. A. Maradona” relativi alla stagione calcistica 2022/2023, il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, *tetrapak* o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell’inizio del singolo incontro e fino a due ore dopo la fine della singola partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all’interno dello Stadio “D. A. Maradona”, nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate:

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnà - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalligieri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo".*

## **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell’art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. lvo n. 267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

1. venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell’Ente;
2. sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
3. sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro cui spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*